



Città di Savona
Distretto Sociale
n. 7 Savonese



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI A VALERE SUL SUB INVESTIMENTO – LINEA DI ATTIVITÀ 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA” DELL’AVVISO 1/2022 NEXT GENERATION EU – PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” - SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” – CUP C24H22000140006 - CIG B6257F6DD9

RICHIAMATI:

- l'Articolo 11, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica Amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La Legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", Articolo 7, il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, secondo le quali la co-progettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- la Legge Regionale della Liguria 24 maggio 2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale della Liguria 06 dicembre 2012 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore";
- l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali per la promozione e diffusione delle "Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" del 05 novembre 2015;
- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede all'art. 55 che:
 - In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;
 - La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
 - La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;
 - Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner";
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017, e del D.Lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: "le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali

norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”(così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...). Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto. L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni *lato sensu* "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato. (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato";

- le Linee Guida n. 17 in materia di Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali , approvate con Delibera n. 382 del 27/07/2022 dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n. 120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di co- progettazione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 12 novembre 2021 al n. 2803, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale Sociale 2021 – 2023;
- il Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24 gennaio 2022 al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà;

CONSIDERATO che:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co- progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice

dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia;

- costituisce buona pratica la pubblicazione di un Avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L'avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti. I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte. Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi. Terminata la fase di co-progettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura;

RICHIAMATI:

- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450 del 09/12/2021 con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

ATTESO che il Comune di Savona in qualità di amministrazione capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese ha partecipato all'avviso suddetto attraverso apposita adesione per gli investimenti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 previsti nell'avviso pubblico 1/2022 o con adesione singola o con adesione in via associata con altri ambiti;

VISTO:

- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 del MLPS con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, tra cui il Comune di Savona ammesso per tutti gli Investimenti richiesti, tra cui l'investimento 1.3.2 – Stazione di posta;
- la Convenzione fra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, presso il MLPS, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del MLPS e il Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13/04/2023;

- la determinazione del Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative n. 730 del 21/03/2025 con la quale si approva il suddetto avviso di manifestazione d'interesse e i relativi allegati e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente;
- la nota del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, registro ufficiale 1256.03 del 03/06/2024 che individua le modalità per attivare i c.d. "alloggi ponte" nell'ambito della misura 1.3.1 e le c.d. "stazioni temporanee" nell'ambito della misura 1.3.2.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA**

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022, così come richiamato in premessa, per l'Investimento 1.3.2 – Stazioni di Posta.

Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Savona che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

DATI AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Savona – Corso Italia n. 19 (SV)
R.U.P.: Katia Ratto

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Avviso pubblico di co-progettazione, nel prevedere ambiti, modalità e ammissibilità per la presentazione delle istanze da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) che intenderanno presentare la propria candidatura per la gestione del progetto PNRR Stazione di posta.

Il presente Avviso si fonda sulla stretta collaborazione tra servizi pubblici e il Terzo Settore attraverso gli strumenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e dal D.M. 72/2021.

In particolare si intende accompagnare lo sviluppo di comunità e di cittadinanza attiva all'interno delle risorse stanziare nell'ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3.2 – stazioni di posta e destinate agli Ambiti territoriali Sociali. L'Investimento 1.3.2 ha l'obiettivo di creare centri di accoglienza ovvero centri che offriranno, oltre a un'accoglienza notturna limitata, ulteriori servizi quali servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro, distribuzione di beni alimentari ecc. per persone in condizione di marginalità estrema e senza fissa dimora.

Il Distretto Sociale n. 7 Savonese ha presentato domanda di finanziamento alla M5C2 1.3.2 Stazioni di posta che ha l'obiettivo di raggiungere 82 beneficiari; per considerare una persona come beneficiaria dell'intervento deve essere effettuata la presa in carico e la persona deve aver usufruito di almeno un servizio offerto dalla stazione di posta tra quelli programmati nella scheda progetto dell'intervento M5C2 1.3.2.

Considerata la nota del Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, registro ufficiale 1256.03 del 03/06/2024 ove viene esplicitato che, per tutta Italia, le attività di individuazione degli immobili e di affidamento dei lavori stanno richiedendo un tempo significativo anche legato alla particolare congiuntura regionale e anche di tipo locale, al fine di garantire ai destinatari la realizzazione dei servizi programmati e per assicurare il raggiungimento del target nazionale, si ritiene coerente l'utilizzo di "immobili ponte" ovvero di stazioni di posta temporanee.

Si richiama integralmente quanto descritto all'art. 6 dell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di seguito si riportano gli importi assegnati al Comune di Savona per la gestione del progetto e le azioni da implementare nell'ambito della presente coprogettazione:

Azione	Attività	Costo di gestione
A. Stazioni di Posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza fissa dimora	A.1 Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla povertà	€ 70.000,00
A. Stazioni di Posta per le persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza fissa dimora	A.2 Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e rafforzamento dei servizi offerti	€ 14.840,00
TOTALE		€ 84.840,00

Si specifica che l'importo di € 84.840,00 è l'importo totale destinato alla gestione della stazione di posta, intesa sia come stazione di posta temporanea che stazione di posta definitiva.

Si specifica altresì che l'importo di € 84.840,60 non costituisce l'importo complessivo del finanziamento conferito al Distretto Sociale n. 7 Savonese pertanto, in caso di attribuzione di ulteriori risorse e, previ accordi con i soggetti aderenti alla manifestazione d'interesse, potranno essere conferite ulteriori risorse. Considerati gli importanti lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto del progetto Stazioni di Posta, sulla base del cronoprogramma di progetto, si stima la possibilità di utilizzo del centro definitivo non prima del mese di gennaio 2026; alla luce di ciò si specifica che per la costruzione del piano finanziario le risorse dovranno essere distribuite come indicato di seguito:

A1: €50.909,09 da destinare alla stazione di posta temporanea e € 19.090,91 da destinare alla stazione di posta definitiva.

A2: € 10.792,73 da destinare alla stazione di posta temporanea e € 4.047,27 da destinare alla stazione di posta definitiva.

La ripartizione sopracitata potrà essere oggetto di modifica in fase di co-progettazione e in corso d'opera a seconda delle necessità che emergeranno in fase di gestione e dell'avanzamento lavori nell'immobile sito in Via De Amicis 4R.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a partecipare alla procedura, potranno presentare una proposta progettuale, come singoli proponenti o come capofila o in qualità di partner.

La stazione di posta definitiva, oggetto di ristrutturazione a valere sulle risorse del PNRR, dovrebbe diventare il luogo fisico in grado di offrire tutte le attività ricomprese tra quelle erogabili dall'investimento 1.3.2 mentre, la stazione di posta "temporanea" sarà il luogo dove verranno erogate solo alcune delle prestazioni erogabili nell'ambito del investimento in quanto alcune, al momento, sono già esistenti e vengono messe a disposizione del cittadino in altri luoghi fisici del territorio e sono finanziate da risorse differenti. Per tali ragioni sarà necessario produrre due diversi piani finanziari, uno per la stazione di posta definitiva ed uno per la stazione di posta temporanea.

Considerato il divieto del doppio finanziamento è possibile finanziare servizi non ancora esistenti o se questi sono già esistenti ma in un numero insufficiente per la copertura dei bisogni del territorio è possibile finanziarli tenendo distinte le linee di finanziamento.

Si precisa che un beneficiario di un servizio finanziato da altri fondi non può essere beneficiario dello stesso servizio finanziato dal PNRR e viceversa.

Di seguito si elencano le prestazioni erogabili, secondo la scheda progetto allegata e si indica quali al momento sono già finanziate da altri fondi.

Le attività si dividono tra Attività Core e Attività Accessorie. Molte sono finanziate dal Patto di Sussidiarietà "Progetto per la realizzazione di una pluralità di interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale", di seguito denominato Patto, stipulato unicamente dal Comune di Savona con Fondazione

Diocesana Comunità Servizi, ARCI, Croce Rossa Italiana e pertanto potranno esclusivamente essere oggetto di ampliamento, sulla base delle motivazioni sopra esposte in materia di divieto di doppio finanziamento.

Attività Core

- Front Office - FINANZIATA DAL PATTO
- Assesment ed orientamento - FINANZIATA DAL PATTO
- Presa in carico e case management – indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici - FINANZIATA DAL PATTO PRESSO IL CENTRO DI ASCOLTO
- Consulenza Amministrativa e legale –FINANZIATA DAL PATTO TRAMITE IL PROGETTO UNITA' DI STRADA MA INSUFFICIENTE A COPRIRE I BISOGNI DEL TERRITORIO
- Accompagnamento delle persone senza dimora per la richiesta di residenza fittizia - FINANZIATA DAL PATTO
- Servizio di fermo posta/casella di posta elettronica – ESISTE UN SERVIZIO DI FERMO POSTA CHE ANDREBBE REGOLAMENTATO, STRUTTURATO ED IMPLEMENTATO

Attività accessorie

- Servizi per l'igiene personale - FINANZIATA DAL PATTO MA IN MISURA INSUFFICIENTE PER RISPONDERE AI BISOGNI DEL TERRITORIO
- Deposito bagagli - NON PRESENTE
- Distribuzione beni essenziali - FINANZIATA DAL PATTO
- Orientamento al lavoro - FINANZIATO DAL PATTO NELLA MISURA DI INCROCIO DOMANDA-OFFERTA E ALCUNE ATTIVAZIONI SOCIALI FINANZIATE SIA CON IL PATTO CHE CON ALTRI FONDI MA L'ATTIVITA' NON COPRE I BISOGNI DEL TERRITORIO
- Accoglienza notturna - FINANZIATA DAL PATTO MA IN MISURA INSUFFICIENTE PER RISPONDERE AI BISOGNI DEL TERRITORIO
- Banca del tempo – NON PRESENTE
- Servizi di mediazione linguistico-culturale - FINANZIATA DAL PATTO MEDIANTE UNITA' DI STRADA MA IN MISURA INSUFFICIENTE PER RISPONDERE AI BISOGNI
- Corsi di lingua italiana per stranieri - NON SONO FINANZIATI DA FONDI DEI COMUNI DEL DISTRETTO

Il valore complessivo del progetto dovrà comprendere una quota di cofinanziamento obbligatorio stabilito nella misura del 3% da calcolare sul totale finanziario delle risorse, che andrà evidenziata sia nel piano finanziario della “stazione di posta temporanea”, sia in quello della gestione della “stazione di posta”.

La coprogettazione si svilupperà entro il mese di aprile 2025 per avviare le attività, ove possibile, dal mese di maggio 2025 e comunque non oltre il 1° giugno.

L'Accordo di collaborazione successivo, tra il Comune di Savona, ente Capofila dell'Ambito territoriale, e gli Enti del Terzo Settore selezionati, sarà stipulato, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico n. 1/2022 – PNRR, ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente ed avrà come durata quella prevista dal Ministero, comprese eventuali proroghe.

ART. 2 LINEA DI ATTIVITA'

Investimento 1.3.2 “Stazioni di Posta”

Si richiama quanto descritto nell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 all'art. 6, punto 8 “Le Stazioni di posta si rivolgono a persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora”. Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite nelle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 11/05/2015 e all'articolo 5 del decreto annuale sul fondo per la povertà 2018 dove, a tal fine, sono indicate come a) persone senza dimora o senza fissa dimora; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio.

L'intervento in oggetto prevede inoltre la ristrutturazione di un immobile, sito nel Comune di Savona, da dedicare al centro Stazioni di Posta ma, in considerazione del fatto che, sul territorio Italiano, le attività di individuazione degli immobili e di affidamento dei lavori stanno richiedendo un tempo significativo, anche legato alla particolare congiuntura nazionale (saturazione del settore edile a causa del superbonus sulle ristrutturazioni edilizie, incremento dei costi per effetto degli aumenti dei costi per l'energia e delle materie prime) e anche di tipo locale, considerato che i molteplici finanziamenti PNRR hanno una ricaduta sulle amministrazioni locali e stanno creando una condizione di scarsità di alloggi pubblici o del privato sociale da destinarsi a questi interventi, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota ufficiale del 03/06/2024, ai fine di garantire ai destinatari la realizzazione dei servizi programmati e per assicurare il raggiungimento del target, in merito all'investimento M5C2I 1.3.2 ritiene coerente prevedere delle "strutture temporanee" che, nelle more del completamento delle attività di ristrutturazione/riqualificazione previste dalle schede progettuali approvate e convenzionate, consentano appunto il raggiungimento dei beneficiari.

La nota sopra citata, nello specifico, prevede la possibilità di individuare Stazioni di posta "temporanee": si tratta di sistemazioni temporanee pertanto è necessario individuare un immobile che non necessiti di ristrutturazioni ma è possibile, con la quota destinata alla gestione dell'attività, finanziare la locazione e prevedere un importo da destinare alle spese di mantenimento e utenze che per effetto del protrarsi delle attività di ristrutturazione delle strutture definitive individuate non sarebbero utilizzate.

Le strutture ponte hanno lo scopo di fornire al beneficiario una presa in carico immediata e devono avere alcune caratteristiche di seguito indicate:

- l'immobile temporaneo, che fungerà da stazione di posta deve essere riconoscibile e identificabile quale "stazione di posta temporanea" nelle more della ristrutturazione della stazione di posta definitiva, oggetto dell'intervento infrastrutturale del progetto;
- deve erogare servizi rientranti tra quelli previsti nella scheda progetto che si debbono connotare come aggiuntivi a quelli già eventualmente erogati nella stessa sede e/o in altra appositamente individuata e che devono essere finanziati a carico del progetto PNRR Linea d'investimento 1.3.2;
- non potranno costituire target beneficiari già raggiunti da servizi erogati ordinariamente presso strutture già esistenti;
- potranno costituire target solo coloro che, all'interno della stazione di posta temporanea, fruiranno di un progetto individualizzato di presa in carico oltre che di almeno un intervento tra quelli previsti dalla scheda progettuale; all'interno della cartella sociale, cioè il format utilizzato per la presa in carico del beneficiario, dovranno essere riportati i dati logistici della stazione di posta temporanea che ha erogato i servizi, nonché quelli riferiti all'immobile definitivo.

La sede della Stazione di Posta Temporanea dovrà trovarsi, in una logica di "continuità" rispetto alla ristrutturazione della Stazione di Posta definitiva, sul territorio del Comune di Savona.

Ai soggetti che sono disponibili a co-progettare sull'investimento 1.3.2 si chiede quindi di:

- individuare sul territorio del Comune di Savona un luogo che fisicamente possa ospitare la stazione di posta temporanea e di erogare i servizi previsti dal progetto;
- definire la relativa proposta progettuale ed il piano finanziario, differenziata per "stazione di posta temporanea" e "stazione di posta definitiva".

Si specifica che, la sede della Stazione di Posta definitiva, dove si svolgeranno i lavori di ristrutturazione, è un immobile di proprietà del Comune di Savona, sito in Via De Amicis 4R dove al piano terra è già situata la mensa. Si tratta di una zona centrale della città di Savona, nelle vicinanze della sede di ASL2 e dell'Emporio per la distribuzione di generi di prima necessità e, vedrà la creazione in un unico plesso, di un polo di servizi e prestazioni per la marginalità, anche estrema. Oltre all'accoglienza notturna si ravvisa la necessità di implementare il servizio di fermo posta, il servizio docce, la dotazione di armadietti individuali per il deposito bagagli ed effetti personali, stazioni di ricarica dei cellulari, un servizio di consulenza medico-infermieristica, attività di sportello e front office per l'orientamento e la presa in carico, supporto per l'ottenimento della residenza fittizia, supporto per l'accesso a soluzioni alloggiative, anche in connessione al progetto Housing Temporaneo.

All'interno della stazione di posta definitiva dovranno essere conservate tutte le cartelle sociali dei beneficiari che costituiranno target di progetto, comprendendo quindi, anche quelli presi in carico presso le "stazioni di posta temporanea", nonché un registro anagrafico degli stessi; gli originali dei documenti progettuali dovranno essere consegnati con cadenza trimestrale al comune di Savona. I beneficiari da raggiungere tramite i servizi della stazione di posta "temporanea" e "definitiva" è di 82 persone.

ART. 3 PERSONALE DEDICATO AL SERVIZIO

Sarà necessario individuare un Coordinatore con il quale l'Ambito Territoriale Sociale n. 7 Savonese potrà rapportarsi per gli aspetti rendicontativi, che dovranno rispettare le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sulla base dei servizi che si proporrà di implementare e/o attivare, sarà necessario dotarsi di un numero di personale congruo e rispondente, anche in termini di qualifica professionale, in modo che possa ritenersi rispondente alla tipologia di servizi proposta.

ART.4 SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o associata, siano interessati a collaborare con l'Ambito per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii..

Sono ammesse proposte progettuali presentate da parte di più soggetti costituiti o che intendano costituirsi in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo). Nel caso in cui l'ATS non sia stata costituita dovrà essere allegato l'impegno alla costituzione sottoscritto da tutti i rispettivi rappresentanti legali. Nell'atto di costituzione, ovvero nell'impegno alla costituzione, gli ETS dovranno individuare i soggetti e le attività prevalenti di ciascun *partner* e il capofila al quale saranno demandati tutti i rapporti con il Comune di Savona.

ART.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per collaborare con la Pubblica Amministrazione ed essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dal D.Lgs. 117/2017, art.18 e nei confronti dell'eventuale personale dipendente. I soggetti proponenti non devono essere incorsi:

- } in una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del D.Lgs n. 36/2023 "Codice degli appalti", applicato per analogia;
- } in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano determinare l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- } non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall' Art.16 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023;
- } nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*);
- } in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- } in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- } in false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- } in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
- } in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Ogni soggetto dovrà possedere inoltre i seguenti requisiti di capacità tecnica- professionale:

- } essere iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017; le Fondazioni del Terzo Settore, possono accedere alle risorse in questione, in quanto il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), presentando idonea documentazione atta a darne dimostrazione;
- } esperienza almeno biennale, maturata nell'arco degli ultimi cinque anni (periodo 2018-2023), nella progettazione e/o gestione di servizi finanziati con fondi statali e/o europei;
- } prevedere nell'oggetto sociale e/o nel proprio Statuto o Atto costitutivo ovvero, qualora prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, nell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attività compatibili con la realizzazione del progetto cui l'ETS partecipa e, pertanto, coerenti con l'ambito di intervento della co-progettazione e idonee al lavoro con persone in condizione di marginalità, anche estrema e senza dimora;
- } essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative;
 - } rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

In ordine ai requisiti speciali, gli ETS dovranno:

- possedere un radicamento nel territorio, dimostrato sia dall'esperienza di collaborazioni con le reti del territorio provinciale, riguardanti progetti simili relativi ad azioni e interventi volti al sostegno dei vulnerabili (per esempio, collaborazioni/convenzioni con comuni, associazioni di volontariato e con le associazioni/enti che operano nel territorio dell'ATS e/o provinciale, di cui si dovrà descrivere e dettagliare accuratamente i progetti e le reti coinvolte) che dalla presenza di almeno una sede operativa nel territorio dell'ATS ovvero provinciale;
- comprovata esperienza di almeno 3 anni sul target di intervento del presente avviso maturata nell'arco degli ultimi cinque anni (periodo 2018-2023);
- garantire la compartecipazione al progetto con risorse proprie: si richiede dichiarazione di impegno esplicitando quali risorse non monetarie aggiuntive (beni strumentali, immobili, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, etc.) e/o risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) verranno messe a disposizione gratuitamente dal soggetto partner;
- possedere "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto dell'avviso", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017).

In caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, mentre la capacità tecnica ed i requisiti speciali potranno essere posseduti esclusivamente dal capofila.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le proposte progettuali dovranno prevedere, in sintesi:

- } una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento;
- } una consolidata esperienza in relazione ai contenuti delle linee di attività oggetto del presente Avviso di cui all'art. 2;
- } l'indicazione delle modalità operative – gestionali per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della proposta progettuale;
 - } l'individuazione dell'immobile per la stazione di posta temporanea, collocato nel Comune di Savona;
 - } strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del Terzo Settore;
 - } aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente PNRR;
 - } coerenza degli obiettivi del progetto con i *target* e *milestone* previsti dalla componente e nell'investimento del PNRR.

La presentazione della proposta progettuale deve avvenire secondo la seguente modalità:

scheda progetto compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, contenente:

1. sintetica analisi dei bisogni dei destinatari e del contesto sociale di riferimento;
2. attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
3. monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica;
4. dettagliato budget di spesa, articolato nei due piani finanziari relativi alla stazione di posta "temporanea" e definitiva.

I piani finanziari dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila del raggruppamento.

Sarà necessario allegare all'istanza di partecipazione anche Copia dello statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partner.

ART. 7. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

La proposta progettuale, corredata dai documenti necessari, sottoscritti dal rappresentante legale con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12 del giorno 09 aprile 2025 all'indirizzo PEC del Comune di Savona – posta@pec.comune.savona.it**.

Le istanze pervenute saranno esaminate tempestivamente e comunque entro al massimo trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm..

Saranno escluse le istanze:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4 del presente Avviso ovvero quelle di soggetti che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- presentate dopo la scadenza e con modalità diverse da quanto indicato dal presente art. 7;
- che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 1;
- mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo;
- che non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ETS o dall'ETS capofila dell'accordo;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione della manifestazione di interesse.

ART. 8 SPESE AMMISSIBILI E RISORSE FINANZIARIE

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, nonché quanto verrà successivamente specificato dal Ministero.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data del provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al tavolo di co-progettazione/convenzionamento, fino a quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque **non oltre il 31 marzo 2026**, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti.

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere coerente con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b) essere effettiva e comprovabile ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c) essere pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per appalti di servizi e forniture;
- b) oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
- c) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate tra le voci non ammissibili.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "*cumulate*" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non configuri la fattispecie di un doppio finanziamento (come richiamato dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese che infrangono il divieto del *doppio finanziamento*, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21). Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;
- i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione.

Nel piano finanziario del progetto dovrà inoltre essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto almeno pari a quanto previsto all'art. 1, e le eventuali risorse aggiuntive (risorse

umane, anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione e che potranno essere valorizzate a titolo di co- finanziamento. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più ETS, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, con la specifica indicazione per ciascuna delle attività proposte del soggetto attuatore, e le spese da ciascuno sostenute in riferimento a ogni ambito di intervento.

ART. 9 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Savona si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

La Commissione procederà quindi a verificare:

- i requisiti di partecipazione;
- la congruità della proposta progettuale con le linee di azione previste dal PNRR;
- l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale e alla valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11.

Al termine di tale fase la Commissione stilerà una graduatoria secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11 e si procederà alla successiva fase di coprogettazione con l'ETS, singolo o associato, che ha ottenuto il maggior punteggio. In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 10 TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

A seguito dell'esito della valutazione, verrà costituito con i soggetti del Terzo Settore selezionati e con personale incaricato dal Comune di Savona, un tavolo di co-progettazione, finalizzato alla predisposizione delle proposte progettuali, complete in ogni loro parte, secondo le indicazioni dell'avviso e del piano operativo e dei documenti da questi richiamati, in base al seguente cronoprogramma:

1° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il **14 aprile alle ore 9,00**

2° tavolo tecnico di coprogettazione fissato per il **22 aprile alle ore 10,00**

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali "Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione procedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico. In tale sede potrà quindi essere approvata la progettualità che darà attuazione alla Convenzione sottoscritta dal Comune di Savona in qualità di capofila dell'Ambito Distretto Sociosanitario n.7 Savonese con il Ministero competente.

Al termine della fase di co-progettazione con esito positivo della stessa saranno approvate con Determina Dirigenziale la convenzione tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Ente del Terzo Settore, le modalità di messa a disposizione degli immobili e il progetto definitivo.

Il Tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione del progetto per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria, richiesti da Ministero.

ART. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti e dovrà ottenere un punteggio minimo di 70 punti da intendersi quale soglia di sbarramento. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi, in relazione a ciascuna area di azione prevista:

CRITERI DI VALUTAZIONE

n.	Criterio	Punteggio Parziale	Punteggio massimo attribuibile
1.	Coerenza tra la proposta progettuale e il piano finanziario con riferimento alle modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività oggetto della co-progettazione	Analisi delle caratteristiche del territorio di riferimento, dei bisogni 10	30
	Descrizione delle attività che si intendono realizzare	10	
	Modalità di gestione della stazione di posta temporanea e della stazione di posta definitiva	10	
2.	Esperienze pregresse negli ambiti e sul target di intervento del presente avviso	Legami con il territorio in termini di conoscenza delle risorse e dei problemi in riferimento al target 10	20
		Accordi e protocolli già in essere e potenzialmente attivabili sul progetto con Enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati nello stesso ambito d'interesse 10	
3.	Qualità della proposta in relazione alla linea di attività descritta nell'Avviso Ministeriale con particolare riferimento alle modalità innovative e/o migliorative per la realizzazione delle azioni		10
4.	Elementi progettuali volti a garantire il rispetto nell'offerta della specifica tipologia di attività dei principi di pari opportunità e non discriminazione e il sostegno della partecipazione di donne e giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.		5
5.	Professionalità e personale impiegato per lo svolgimento del presente progetto. Qualifiche, competenze e professionalità	Descrizione del gruppo di lavoro e per ogni profilo specificare le competenze e le esperienze maturate 5	10
		Descrizione dei 5	

		compiti e delle azioni del Coordinatore di progetto per garantire un'ottimale gestione del servizio		
6.	Cofinanziamento minimo del 3%. Valutazione relativa all'adeguatezza del cofinanziamento proposto sia in termini qualitativi che quantitativi rispetto al progetto presentato			5
7.	Proposte per la sostenibilità, la continuità nel tempo e implementazione dell'offerta del servizio al termine del periodo di finanziamento con i fondi PNRR			5
8.	Collegamento con altre progettualità realizzate a livello territoriale e descrizione delle relative connessioni nel rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento			5
9.	Congruità della proposta rispetto all'analisi del contesto e dei bisogni del territorio			10
Punteggio massimo attribuibile				100

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del progetto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub- criterio) di valutazione”.

GIUDIZIO GENERALE ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO		
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0 a 0,19
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,20 a 0,39
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,40 a 0,59
Discreto	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e	Dal 0,60 a 0,79

	quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis– complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione secondo i criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.

ART. 12 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Come previsto dall’Avviso 1/2022, le risorse assegnate a ciascun ente attuatore saranno erogate dal Comune di Savona sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”.

I trasferimenti intermedi, salvo quanto stabilito dall’Amministrazione Centrale e comunque fino al raggiungimento della soglia del complessivo 90 % dell’importo di cui al punto 6 ovvero rideterminato ai sensi del medesimo, avverranno sulla base di note di debito presentate dall’ETS, che evidenzino lo stato di avanzamento dell’intervento, che dovrà essere comunque positivamente verificato dagli uffici. Il saldo, corrispondente al 10 % , avverrà sulla base della nota di debito finale, corredata della documentazione giustificativa delle spese dichiarate.

Come previsto dall’Avviso 1/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di procedere all’erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all’intervento sostenuto.

L’ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Gli uffici competenti del Comune di Savona si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all’ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC.

Il pagamento delle note di debito avverrà entro 60 giorni dall’accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all’ammissibilità della spesa.

ART. 13 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- le singole spese sostenute devono essere controllate dall'Ambito ai fini dell'erogazione del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo e riportare il CIG **B6257F6DD9** e il CUP **C24H22000140006**;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa;
- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati;
- i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

L'ETS dovrà conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisporre un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

ART. 14 IMPEGNI E CONTROLLI

Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, il Comune può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso gli ETS allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L'ETS dovrà pertanto consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

Obblighi degli enti partner attuatori

I proponenti si impegnano ad assicurare, nell'ambito della convenzione con il Comune, quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 dell'Avviso 1/2022 al fine di consentire di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi previsti. Per quanto in particolare le modalità di gestione degli interventi, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per la corretta attuazione dell'intervento/progetto, di cui all'art. 13 dell'Avviso 1/2022, si richiama il rispetto dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avverranno con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

Si richiamano inoltre i seguenti obblighi:

- definire i contenuti delle progettazioni, da realizzarsi secondo le modalità approvate;
- sviluppare i contenuti operativi e progettuali relativi alle Azioni di cui alla tabella art. 1;
- mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente individuato;
- collaborare con i Servizi del Comune e cittadini;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, le norme dei CCNL di settore e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti (es. in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche,...), impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea

copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;

- mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale;
- rispettare le indicazioni fornite dal Comune in ordine alle attività di comunicazione delle progettualità approvate.

Ipotesi di revoca

In conformità con l'art. 19 dell'Avviso 1/2022, qualora il proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile al Comune, il contributo potrà essere revocato in forma parziale o totale a seconda della gravità dell'infrazione.

ART. 15. PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Questo Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Savona e verrà trasmesso ai Comuni appartenenti all'Ambito Distretto n. 7 Savonese.

ART. 16 INFORMATIVA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;

- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;

Con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

Il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

ART. 17 CONTROVERIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

IL DIRIGENTE (RUP)

dr.ssa Katia Ratto